

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 21 – 4 DICEMBRE 2019

LE FATTURE ELETTRONICHE DI FINE ANNO

Riteniamo utile ricordare le regole di registrazione delle **fatture elettroniche di acquisto** relative a operazioni **effettuate nel mese di dicembre 2019 e datate dicembre 2019**, pervenute tramite SDI **nel 2019** oppure **nel 2020**, al fine di determinare correttamente il momento in cui è possibile detrarre l'IVA a credito.

Come ribadito più volte **la data** in cui si intende realizzato il **possesso della fattura** (cioè si intende ricevuta a tutti gli effetti e sia validamente detraibile ai fini IVA) coincide con la **ricevuta di consegna in formato Xml** che viene trasmessa assieme alla fattura elettronica e i cui contenuti sono visibili anche sul sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

A differenza delle liquidazioni mensili o trimestrali in corso d'anno (cioè *non a cavallo d'anno*), nelle quali è possibile detrarre **l'IVA nel mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione** anche per le fatture **ricevute** dal cessionario / committente / acquirente **entro il giorno 15 del mese successivo** (per i mensili, oppure il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, per i trimestrali), **per le fatture di fine anno, ricevute l'anno successivo** (in relazione alle operazioni **effettate nell'anno precedente**) ricordiamo che **non è possibile applicare la predetta regola** (facoltativa) e l'IVA di dette fatture potrà essere detratta **a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione** (si vedano le ns circolari n. 23/2018 e 28/2018).

Pertanto con riferimento a una fattura datata dicembre 2019 e **ricevuta nel periodo compreso tra il 1° e il 15 gennaio 2020**, la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione IVA dell'anno 2020 (scadenza 30.04.2021).

Proponiamo qualche esempio (per semplicità liquidazione IVA con periodicità mensile) per facilitare la comprensione delle regole sopra esposte, che non hanno subito variazioni dall'introduzione dello scorso 24.10.2018 (si veda la nostra circolare n. 23/2018).

ESEMPIO 1

Acquisto e consegna bene avvenuti nel mese di ottobre 2019

Fattura datata 31.10.2019 pervenuta all'acquirente tramite SDI il 4.11.2019.

Il contribuente può decidere alternativamente di:

> Annotare/registrare il documento entro il 15.11.2019 – con due ulteriori possibilità:

- detrarre l'IVA facendola confluire nella liquidazione IVA del mese di ottobre 2019
- detrarre l'IVA nella liquidazione IVA del mese di novembre 2019

> Annotare/registrare il documento successivamente al 15.11.2019, ad esempio a dicembre 2019

- l'acquirente detrae l'IVA nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2019

ESEMPIO 2

Acquisto e consegna bene avvenuti nel mese di dicembre 2019

Fattura datata 27.12.2019 e pervenuta all'acquirente tramite SDI il 28.12.2019

Il contribuente può decidere alternativamente di:

- > Annotare/registrare il documento entro il 31.12.2019
 - in questo modo l'acquirente detrae l'IVA nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2019
- > Annotare/registrare il documento a gennaio 2020 o comunque al più tardi fino al 30.4.2020 (in *apposito sezionale*, al fine di evidenziare l'imposta non computata nella liquidazione periodica relativa al 2019)
 - l'acquirente in questo modo ha la possibilità di far concorrere l'IVA, non detratta nel mese di ricevimento, alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA annuale relativa al 2019 (questa situazione potrebbe accadere anche qualora l'acquirente si dimenticasse davvero di registrare la fattura nel 2019)

ESEMPIO 3

Acquisto e consegna bene avvenuti nel mese di dicembre 2019

Fattura datata 31.12.2019 (oppure, in caso di fattura differita, con data tra l'1 e il 15.1.2020) e pervenuta all'acquirente tramite SDI il 15.1.2020.

Il contribuente ha la possibilità di procedere alternativamente nei seguenti modi:

- > Annotare/registrare il documento a gennaio 2020 o in qualunque mese successivo del 2020, facendo così concorrere la detrazione dell'IVA nel mese di registrazione del documento (e in ogni caso a partire da quello di ricevimento)
- > Annotare/registrare il documento nel 2021, al più tardi entro il 30.4.2021, in apposito sezionale usufruendo così della possibilità di far concorrere l'IVA non detratta nel mese di ricevimento alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA annuale relativa al 2020

ESEMPIO 4

Acquisto e consegna bene avvenuti nel mese di dicembre 2019

Fattura datata 31.12.2019 (oppure, in caso di fattura differita, con data tra l'1 e il 15.1.2020) e pervenuta all'acquirente tramite SDI il 13.3.2020.

Il contribuente ha la possibilità di procedere alternativamente nei seguenti modi:

- > Annotare/registrare il documento a marzo 2020 o in qualunque mese successivo del 2020, facendo così concorrere la detrazione dell'IVA nel mese di registrazione del documento (e in ogni caso a partire da quello di ricevimento)
- > Annotare/registrare il documento nel 2021, al più tardi entro il 30.4.2021, in apposito sezionale usufruendo così della possibilità di far concorrere l'IVA, non detratta nel mese di ricevimento, alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA annuale relativa al 2020

ATTENZIONE

La possibilità di registrare anche successivamente una fattura acquisti è comunque legata al fatto che il documento sia pervenuto tramite SDI e, ad esempio anche per dimenticanza, non sia stato registrato immediatamente. Pertanto tale facoltà non è da confondere con il caso in cui un documento non sia stato proprio ricevuto. In tale fattispecie l'acquirente che non riceve la fattura di acquisto (al più tardi) entro il 4° mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione, deve attivarsi obbligatoriamente con la procedura di regolarizzazione della fattura passiva non pervenuta, emettendo entro i 30 giorni successivi autofattura con tipologia documento TD20. L'acquirente in particolare deve:

- **versare l'Iva con il modello F24 utilizzando il codice tributo "9399 – regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione – Articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997" (istituito con risoluzione 69/E/2000);**
- **inviare un documento con i dati della fattura all'ufficio competente.** A tal proposito nella fatturazione elettronica è previsto il codice **Tipo documento pari a TD20 – Autofattura**, da utilizzare in caso di emissione dell'autofattura per **regolarizzazione della fattura non ricevuta;**
- **registrare il documento solo nel registro IVA acquisti al fine di esercitare la detrazione IVA.**

Un'ultima considerazione merita invece la posizione del fornitore che emette (*trasmette*) la fattura relativa ad un'operazione effettuata **nel mese di dicembre 2019** al più tardi entro 12 giorni (in caso di fattura immediata – es. il 10.1.2020) o entro il 15.1.2020 (in caso di fattura differita). In tal caso, diversamente dall'acquirente, il soggetto che emette la fattura **anche se con data 2020, ma riferita ad operazioni esigibili ed effettuate nel 2019, dovrà far confluire la relativa IVA nel mese di dicembre 2019, da liquidare entro il 16.1.2020.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link

<https://studiofusetti.com/>